

**Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti istitutivi di misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia.**

Sulla GUUE L 227 del 3-9-2019 è pubblicato il **Reg.to UE 2019/1382** del 2 settembre 2019 concernente le modalità di applicazione dei dazi antidumping e compensativi previsti per taluni prodotti di acciaio, interessati anche dal dazio addizionale del 25% istituito come misura di salvaguardia dal Reg.to di esecuzione (UE) 2019/159

Come è noto, per alcune delle categorie di prodotti oggetto della predetta misura di salvaguardia sono attualmente in vigore anche misure antidumping e/o compensative. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dal Reg.to (UE) 2019/159, sulle stesse importazioni dovrebbero essere pagati sia il dazio addizionale del 25% sia il dazio antidumping e/o compensativo, il cui cumulo potrebbe di fatto comportare un effetto sugli scambi maggiore rispetto a quanto dovuto.

Pertanto, la Commissione, a seguito di un riesame delle misure tariffarie vigenti, ha ritenuto opportuno introdurre con il Reg.to (UE) 2019/1382 delle modifiche all'applicazione congiunta dei dazi in questione. In particolare, nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A del regolamento in parola diventi applicabile, per esaurimento dei contingenti tariffari, l'aliquota del dazio addizionale (25%), di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159, e questa superi l'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/compensativi di cui all'allegato 2 del Reg.to (UE) 2019/1382, dovrà essere riscosso soltanto il citato dazio addizionale del 25%, risultando sospesa, durante tale periodo, la riscossione dei dazi antidumping e/o compensativi istituiti dai regolamenti indicati nell'allegato 1.B del regolamento Reg.to (UE) 2019/1382. A norma dell'art. 1 punto 5 di tale regolamento, la predetta sospensione è tuttavia limitata al periodo di applicazione del dazio addizionale, dovuto per esaurimento del volume dei contingenti tariffari previsti dal Reg.to (UE) 2019/159.

Si fa inoltre presente che, invece, nel caso in cui l'aliquota del dazio addizionale fuori contingente (25%) sia inferiore alle aliquote combinate del dazio antidumping e/o compensativo applicabili alle stesse categorie di prodotti, il dazio addizionale dovrà essere corrisposto in toto ed integrato dalla differenza tra il dazio addizionale oltre contingente ed il livello del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore (il valore più elevato tra i due), secondo quanto specificatamente indicato nell'allegato 2 del Reg.to (UE) 2019/1382.

Al riguardo, si evidenzia altresì che, nel caso in cui le misure antidumping e/o antisovvenzioni previste dai rispettivi regolamenti istitutivi consistevano in dazi specifici, la Commissione ha provveduto a convertirli in dazi ad valorem, confrontandoli con il dazio addizionale fuori contingente del 25% come indicato nel più volte citato allegato 2.

Per evitare dubbi, si precisa che, una volta che il dazio addizionale oltre contingente di salvaguardia cessa di applicarsi, la riscossione delle misure antidumping/antisovvenzioni torna ad applicarsi come di consueto, sulla base dei regolamenti istitutivi delle misure originarie. Pertanto, si raccomanda di porre attenzione anche in tutti i casi in cui, a seguito di una eventuale riapertura dei contingenti tariffari esauriti, e quindi della possibilità di ottenere un esonero dal dazio del 25% a seguito di nuova assegnazione unionale, l'operatore chieda una rettifica della propria dichiarazione doganale per poter richiedere, per il tramite dell'applicazione QUOTA, il contingente riaperto ed ottenere così l'eventuale rimborso del dazio addizionale già corrisposto. In tal caso, occorrerà procedere ad un eventuale ricalcolo anche dei dazi antidumping e/o compensativi già pagati, recuperando l'eventuale differenza, sulla base dell'effettiva percentuale di assegnazione da parte della Commissione del contingente tariffario richiesto.

**Le modalità di applicazione stabilite dal Reg.to (UE) 2019/1382 decorrono dal 4 settembre 2019 e non hanno un'efficacia retroattiva.**

Tale regolamento reca i seguenti allegati:

1.A (Elenco delle categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive)

1.B (Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia)

2 (Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia).

(TAR n. 2019/050 prot. n. 117185/RU del 4/9/2019 - DIREZIONE DOGANE – Ufficio Tariffa e classificazione)